

Febbraio
2026



[C.A.R. Appalti Pubblici]

Contratto di Assicurazione per Copertura Assicurativa per Danni di Esecuzione, Responsabilità Civile Terzi e Garanzia di Manutenzione per Opere a Committenza Pubblica

C.A.R. APPALTI PUBBLICI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. SEZIONE A – COPERTURA ASSICURATIVA DEI DANNI ALLE OPERE DURANTE LA LORO ESECUZIONE E GARANZIA DI MANUTENZIONE	5
Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione	5
Art. 2 – Assicurato	5
Art. 3 – Condizioni di Assicurazione	5
Art. 4 – Esclusioni specifiche della Sezione A	5
Art. 5 – Somma Assicurata - Modalità di aggiornamento della Somma Assicurata	6
Art. 6 – Durata dell'Assicurazione	6
Art. 7 – Garanzia di manutenzione	6
Art. 8 – Interruzione o sospensione della costruzione	6
Art. 9 – Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio	7
3. SEZIONE B – COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE	8
Art. 10 – Oggetto dell'Assicurazione	8
Art. 11 – Assicurato	8
Art. 12 – Condizioni dell'Assicurazione	8
Art. 13 – Delimitazione dell'Assicurazione	8
Art. 14 – Esclusioni specifiche della Sezione B	8
Art. 15 – Durata dell'Assicurazione	8
Art. 16 – Massimale per la responsabilità civile verso terzi	9
4. NORME COMUNI PER LE SEZIONI A E B	10
Art. 17 – Delimitazione dell'Assicurazione	10
Art. 18 – Scoperto o Franchigia in caso di Sinistro	10
Art. 19 – Estensione territoriale	10
Art. 20 – Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio	10
Art. 21 – Denuncia dei Sinistri – Obblighi dell'Assicurato	10
Art. 22 – Procedura per la valutazione del danno (Sezione A)	11
Art. 23 – Mandato dei Periti (Sezione A)	11
Art. 24 – Premio	11
Art. 25 – Assicurazione parziale – Regola proporzionale	11
Art. 26 – Diminuzione delle somme assicurate a seguito di Sinistro	11
Art. 27 – Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e successivi	12
Art. 28 – Pagamento dell'Indennizzo	12
Art. 29 – Titolarità dei diritti	12
Art. 30 – Gestione delle controversie – Spese di resistenza (Sezione B)	12
Art. 31 – Proroga dell'Assicurazione	12
Art. 32 – Oneri fiscali	12
Art. 33 – Rischio cyber	12
Art. 34 – Forma delle comunicazioni	12
Art. 35 – Foro competente	12
Art. 36 – Rinvio alle norme di legge	13
5. CONDIZIONI PARTICOLARI	14
A – Danni causati da errori di progettazione o da insufficiente progettazione	14
B – Eventi di Forza Maggiore: inondazione, alluvione	14
C – Eventi di Forza Maggiore: terremoto	14
D – Eventi di Forza Maggiore: eventi atmosferici	14
E – Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi	15
F – Furto e rapina	15
G – Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità	15
H – Pluralità di Assicurati – Responsabilità civile incrociata	15
I – Rimozione, franamento e cedimento del terreno	15
J – Cavi e condutture sotterranee	15
K – Danni a cose dovuti a vibrazioni	15
L – Colpa grave	15
M – Danni da imprese subappaltatrici	16
N – Franchigia non opponibile al Committente	16
O – Pagamento del Premio	16
P – Definizione ampliata di Assicurato	16
Q – Deroga comunicazione subappaltatori	16
R – Interruzione costruzione assicurata – Rischi di giacenza	16

S – Estensione qualifica di “terzi”	16
T – Danni da inquinamento accidentale.....	16
U – Danni derivanti da polvere	16
V – Danni da interruzioni e sospensioni di attività.....	16
LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE (relativi alle condizioni particolari).....	17

1. DEFINIZIONI

Nella presente Polizza si intendono per:

Assicurato: le persone fisiche o giuridiche, portatrici dell'interesse assicurativo, specificate nei singoli Schemi Tipo.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione e la relativa copertura assicurativa.

Azioni di Terzi: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei Lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti).

Codice: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione con la Società.

Decreto: il decreto 16 settembre 2022 n. 193, del Ministero dello Sviluppo Economico

Esecutore dei Lavori: gli operatori economici di cui all'art. all'art. 65 del Codice ai quali sono stati dati in affidamento i lavori.

Forza Maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste ed eventi simili.

Franchigia: la parte di danno indennizzabile per Sinistro, espressa in misura fissa, che resta a carico del Contraente.

Gravi Difetti Costruttivi: difetti gravi che colpiscono le Parti dell'Opera Destinate per Propria Natura a Lunga Durata, compromettendo in maniera certa e attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'Opera stessa, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dall'Autorità competente.

Indennizzo / Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Luogo di Esecuzione delle Opere: il cantiere – area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato nella Scheda Tecnica, nel quale l'Esecutore dei Lavori realizza le Opere assicurate.

Opere: le Opere di cui all'Allegato I.1, art. 3, comma 1, lettera bb), del Codice o le Opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica.

Opere Preesistenti: Opere, impianti e cose, che per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel Luogo di Esecuzione delle Opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati.

Parti dell'Opera Destinate per Propria Natura a Lunga Durata: le parti strutturali dell'Opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche.

Parti dell'Opera non Destinate per Propria Natura a Lunga Durata: le Opere di completamento e finitura non rientranti nella definizione di "Parti dell'Opera Destinate per Propria Natura a Lunga Durata", come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, Opere di isolamento termico e acustico, infissi, basamenti per macchine e impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e Opere simili.

Periodo di Garanzia di Manutenzione: periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione;

Responsabile del Procedimento: il Responsabile unico del progetto (RUP) che, ai sensi dell'art. 15 del Codice, ha la responsabilità per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice.

Scheda Tecnica: la scheda obbligatoria, annessa ad ogni Schema Tipo di Assicurazione, che riporta gli elementi informativi e riepilogativi dell'Assicurazione stessa.

Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole Assicurazioni.

Scoperto: la parte di danno indennizzabile per Sinistro, espressa in misura percentuale e calcolata sull'Indennizzo / Risarcimento, che resta a carico del Contraente.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Somma Garantita / Assicurata o Importo Complessivo Garantito / Massimale: l'importo massimo complessivo dell'Assicurazione.

Società: l'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ossia HDI Assicurazioni S.p.A.

Stazione Appaltante o Committente: i soggetti di cui all'Allegato I.1, art. 1, comma 1, lettera a), del Codice.

2. SEZIONE A – COPERTURA ASSICURATIVA DEI DANNI ALLE OPERE DURANTE LA LORO ESECUZIONE E GARANZIA DI MANUTENZIONE

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

1. La Società si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualità di Direttore dei lavori o proprietario delle Opere Preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle Opere assicurate, poste nel luogo indicato nella Scheda Tecnica, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, da qualunque causa determinati, **salvo le delimitazioni e le condizioni esposte nella presente copertura assicurativa.**
2. L'obbligo della Società concerne esclusivamente:
 - **Partita 1 – Opere**
il rimborso – **per la parte eccedente l'importo della Franchigia o Scoperto, con il relativo minimo e massimo, convenuti e nel limite delle somme assicurate** – dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le Opere assicurate;
 - **Partita 2 – Opere Preesistenti**
il rimborso – **per la parte eccedente l'importo della Franchigia o Scoperto, con il relativo minimo e massimo, convenuti e nel limite del Massimale assicurato** – dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle Opere assicurate;
 - **Partita 3 – Demolizione e sgombero**
il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare **alla più vicina discarica autorizzata** disponibile i residui delle Opere assicurate a seguito di Sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle Opere assicurate, **nel limite del Massimale assicurato.**

Art. 2 – Assicurato

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il Contraente.

Art. 3 – Condizioni di Assicurazione

1. **L'Assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:**
 - a) per ogni Opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la Società può in qualunque momento avere accesso;
 - b) il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall'art. 42 del Codice;
 - c) venga fornita alla Società copia del capitolato speciale di appalto e del contratto di appalto o verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori;
 - d) per le Opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'Opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa;
 - e) il Contraente abbia indicato alla Società nei termini di tempo previsti dalla legge i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.
2. **Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.**
3. Inoltre, **l'Assicurazione è prestata, per il periodo successivo alla ultimazione dei lavori e fino alla data di cui all'art. 6, primo comma, lettera b), con l'ulteriore condizione che sia curata e garantita la buona conservazione delle Opere assicurate e la custodia del cantiere e delle Opere stesse, mantenendo efficienti le misure di sicurezza e rispettando tutte le procedure di verifica e di controllo in funzione della tipologia dei luoghi e delle Opere assicurate.**

Art. 4 – Esclusioni specifiche della Sezione A

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17, **la Società non è obbligata ad indennizzare:**
 - a) i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'Opera eventualmente danneggiate;
 - b) i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
 - c) i danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei Lavori a norma degli articoli 1667, 1668, 1669 del Codice Civile;
 - d) i danni da Azioni di Terzi;
 - e) i danni da Forza Maggiore;
 - f) i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione (salvo specifica inclusione, su richiesta della Stazione Appaltante);
 - g) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità;
 - h) i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.
2. **La Società inoltre non è obbligata a indennizzare:**
 - i) nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per:
 - i.1) rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
 - i.2) riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
 - i.3) pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
 - i.4) consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e sua derivazione necessari a seguito di Sinistro;
 - i.5) qualsiasi misura preventiva in vista di Sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge;
 - l) nel caso di esecuzione di dighe:
 - l.1) le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
 - l.2) le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate;
 - l.3) le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del Sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% degli impianti di pompaggio funzionanti;
 - l.4) le spese per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;

- l.5) le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;
- l.6) le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle Opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le Opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il Risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
- l.7) le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità.
3. **Per l'esecuzione dei lavori sotto riportati valgono inoltre le condizioni seguenti:**
- m) lavori su Opere ed impianti preesistenti:
- m.1) i danni materiali e diretti ad Opere ed impianti preesistenti assicurati alla Partita 2, causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'Opera e solo oltre l'importo della Franchigia o dello Scoperto, con il relativo minimo e massimo, riportato nella Scheda Tecnica, a carico dell'Assicurato, a differenza di quanto stabilito nell'art. 28, secondo comma;
- n) lavori su beni artistici:
- n.1) nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un Sinistro indennizzabile, la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al Sinistro, mediante l'impiego di materiali di corrente utilizzo per interventi analoghi nel mercato edilizio nazionale e con l'adozione di tecniche normalmente a disposizione delle imprese di costruzione.
4. **Per la presente garanzia, per Sinistro e per durata, valgono il limite massimo di Indennizzo, lo Scoperto, con il relativo minimo e massimo, e la Franchigia, riportati nella Scheda Tecnica, a carico dell'Assicurato, a differenza di quanto stabilito nell'art. 28, secondo comma.**

Art. 5 – Somma Assicurata - Modalità di aggiornamento della Somma Assicurata

1. La Somma Assicurata alla Partita 1 deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori al netto del ribasso d'asta, comprendendo tutti i costi di:
- a) lavori a corpo
- b) lavori a misura
- c) prestazioni a consuntivo
- d) lavori in economia
- e) ogni e qualsiasi altro intervento concernente l'appalto oggetto dell'Assicurazione.
2. **La predetta somma può essere al massimo pari all'importo a base di gara.**
3. La Somma Assicurata per le Partite 2 e 3 è stabilita nel bando di gara.
4. **Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la Somma Assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.**
5. **Il Contraente deve comunicare alla Società, entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal termine dei lavori, gli eventuali aggiornamenti della Somma Assicurata effettuati in base alle eventuali perizie di variante ed aggiornamenti dei costi dei materiali contabilizzati con atti condivisi con la Stazione Appaltante.** La Società emetterà le relative appendici di polizza per la variazione.
6. Le somme assicurate per le Partite 2 e 3 sono importi a "primo rischio assoluto", per i quali quindi non vale quanto disposto all'art. 25.

Art. 6 – Durata dell'Assicurazione

1. **L'efficacia dell'Assicurazione:**
- a) decorre dalle ore 00,00 della data di consegna dei lavori;
- b) cessa alle ore 24,00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, e comunque non oltre sei mesi o dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 116, comma 2, del Codice;
- c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle Opere, cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora collaudate.
2. L'uso anche parziale o temporaneo delle Opere o di parti di Opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 7 – Garanzia di manutenzione

1. Qualora sia previsto – a sensi dell'art. 117, comma 10, quinto periodo, del Codice – un Periodo di Garanzia di Manutenzione, riportato nella Scheda Tecnica, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1 della Sezione A, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione B, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto d'appalto, **ferme le delimitazioni – ad esclusione del comma 3 dell'art. 3 – nonché gli Scoperti e relativi minimi o le Franchigie convenuti per il periodo di costruzione riportato nella Scheda Tecnica.**
2. **Dalla garanzia sono in ogni caso esclusi i danni di cui all'art. 1669 del Codice Civile.** La durata del periodo di manutenzione è indicata nella Scheda Tecnica e in ogni caso **non può superare i ventiquattro mesi.**

Art. 8 – Interruzione o sospensione della costruzione

1. **In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a quindici giorni consecutivi, il Contraente deve dare immediata comunicazione alla Società. In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste all'art. 1898 del Codice Civile, il Contraente decade dal diritto all'Indennizzo.**
2. Per l'eventuale proroga si applica quanto previsto all'art. 31.
3. **Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il Contraente, pena la decadenza dal diritto all'Indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.**

Art. 9 – Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio

1. I costi di interventi provvisori a seguito di Sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 del Codice Civile, sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del Sinistro.
2. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.

3. SEZIONE B – COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 10 – Oggetto dell'Assicurazione

1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato **nei limiti dei Massimali convenuti per la presente Sezione**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione alle Opere assicurate alla Sezione A, **che si siano verificati, durante l'esecuzione dei relativi lavori, nel Luogo di Esecuzione delle Opere indicato Scheda Tecnica e nel corso della durata dell'Assicurazione per la Sezione A.**

Art. 11 – Assicurato

1. Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati Assicurato il Committente e il Contraente.

Art. 12 – Condizioni dell'Assicurazione

1. **L'Assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:**
 - a) il Luogo di Esecuzione delle Opere sia interdetto al pubblico e la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile;
 - b) la Stazione Appaltante abbia designato il responsabile dei lavori e gli altri soggetti previsti, secondo le attività e le esigenze connesse con i lavori dall'art. 114 del Codice, e in particolare nei casi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di salute e di sicurezza, ai sensi dell'art. 114, comma 4, del Codice;
 - c) i lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla Società dello stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei lavori, copia del quale forma parte integrante della presente copertura assicurativa; per il calcolo dell'ammontare del Risarcimento si farà riferimento a tale stato documentato. L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico del Contraente.
2. **Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suseposte, la garanzia non è operante.**

Art. 13 – Delimitazione dell'Assicurazione

1. **Per la presente Sezione non sono considerati terzi:**
 - a) il coniuge, i genitori e i figli del Contraente nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
 - b) qualora il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a);
 - c) le persone che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente, compresi i subappaltatori e i loro dipendenti;
 - d) le società le quali, rispetto alla Stazione Appaltante o al Contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 14 – Esclusioni specifiche della Sezione B

1. **Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17, l'Assicurazione non comprende:**
 - a) i danni alle Opere assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;
 - b) i danni al macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle Opere ed impianti preesistenti;
 - c) i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A sul Luogo di Esecuzione delle Opere, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti del titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - d) i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;
 - e) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
 - f) i danni derivanti dalla costruzione di Opere in violazione di diritti altrui;
 - g) i danni derivanti da polvere;
 - h) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
 - i) i danni da furto;
 - l) i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;
 - m) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
 - n) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;
 - o) i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;
 - p) i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo;
 - q) i danni da Azioni di Terzi;
 - r) i danni da Forza Maggiore;
 - s) i danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione.

Art. 15 – Durata dell'Assicurazione

1. L'Assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A.
2. **Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione A.**

Art. 16 – Massimale per la responsabilità civile verso terzi

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 10, terzo periodo, del Codice, il Massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi indicato nella Scheda Tecnica, per uno o più Sinistri che possono verificarsi durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, è pari al 5% della Somma Assicurata per le Opere nella Sezione A, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.

4. NORME COMUNI PER LE SEZIONI A E B

Art. 17 – Delimitazione dell'Assicurazione

1. **La Società non è obbligata a indennizzare:**

- le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'Opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio non esaustivo, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
- i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
- le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
- i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone del fatto delle quali esso debba rispondere;
- i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di Sinistri avvenuti in precedenza o di notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'Opera o i vizi occulti, comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente Assicurazione;
- i difetti di rendimento delle Opere assicurate.

2. **La Società non è inoltre obbligata per:**

- i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- i danni derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.

3. **La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante il periodo di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nel periodo coperto dall'Assicurazione.**

Art. 18 – Scoperto o Franchigia in caso di Sinistro

1. Lo Scoperto e la Franchigia non sono opponibili al danneggiato dalla Società, la quale è tenuta a rimborsare l'intero importo del danno, **salvo rivalsa, dopo il pagamento, nei confronti dell'Assicurato e Contraente per l'importo della Franchigia e dello Scoperto.**

Art. 19 – Estensione territoriale

1. **L'Assicurazione vale per Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica italiana,** salvo i casi previsti in relazione a contratti eseguiti all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero all'uso dell'amministrazione del Ministero degli affari Esteri.

Art. 20 – Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio

- La Società presta il suo consenso all'Assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, **il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio.**
- L'Assicurato, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatisi durante l'esecuzione dell'Opera, deve darne immediata notizia e rimettere al più presto mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata un dettagliato rapporto scritto alla Società, che si riserva di rendere noto a quali condizioni intenda mantenere la copertura.**
- Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**
- I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in momenti concordati con l'Assicurato e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi all'Opera oggetto della copertura.

Art. 21 – Denuncia dei Sinistri – Obblighi dell'Assicurato

1. **In caso di Sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, l'Assicurato deve:**

- darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Società;
- inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, un dettagliato rapporto scritto;
- fornire alla Società ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;
- conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

2. Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere iniziati subito dopo l'avviso prescritto alla lettera a) del primo comma, **ma lo stato delle cose può essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio.**

3. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 9, può prendere tutte le misure necessarie.

4. **In caso di Sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, l'Assicurato deve:**

- farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;
- assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro;
- far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

5. **In ogni caso l'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, relative alla Sezione A, e alle lettere a) e b) del quarto comma, relative alla Sezione B.**

6. L'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del Sinistro, decade dal diritto all'Indennizzo o al Risarcimento.

Art. 22– Procedura per la valutazione del danno (Sezione A)

1. L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
 - a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata oppure, a richiesta di una delle Parti;
 - b) fra due Periti, nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
2. In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro novanta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al Sinistro richiesta al Contraente, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario, superati i novanta giorni, si formalizza la richiesta del terzo Perito con la procedura che segue:
 - a) i due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza;
 - b) ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo;
 - c) se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto;
 - d) ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
3. Il Committente, qualora lo richieda, può partecipare come osservatore alle operazioni peritali.
4. L'ammontare del danno, concordato come sopra, deve essere convalidato dal Responsabile del Procedimento di cui all'art. 15 del Codice.

Art. 23 – Mandato dei Periti (Sezione A)

1. I Periti devono:
 - a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Opere assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 5;
 - b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.
2. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 22, primo comma, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, per ognuna delle Parti.
3. I risultati delle operazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti di cui alla presente copertura assicurativa, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
4. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
5. I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalità di cui al titolo VIII del libro IV del Codice di Procedura Civile.

Art. 24 – Premio

1. Il premio, riportato nella Scheda Tecnica, è convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'Assicurazione.
2. Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o aggiornamenti concordati sono riportati nella Scheda Tecnica e successive appendici di aggiornamento.
3. Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti.
4. L'aggiornamento del premio, in relazione a quanto previsto all'art. 5, terzo comma, andrà calcolato applicando il tasso originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura; i relativi valori sono riportati nella Scheda Tecnica di variazione.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti della Stazione Appaltante.
6. La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, la Stazione Appaltante, la quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; **in mancanza di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.**
7. Il premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Società indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data prevista Scheda Tecnica.

Art. 25 – Assicurazione parziale – Regola proporzionale

1. Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle somme assicurate e per la regolazione del premio, al momento del Sinistro la Società verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all'art. 5; **nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Società indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.**

Art. 26 – Diminuzione delle somme assicurate a seguito di Sinistro

1. La Somma Assicurata per ciascuna Partita della Sezione A e il Massimale della Sezione B, indicati Scheda Tecnica, rappresentano i limiti massimi, rispettivamente, di Indennizzo e di Risarcimento dovuti dalla Società per uno o più Sinistri che possono verificarsi durante tutto il periodo di efficacia della copertura assicurativa.
2. In caso di Sinistro le somme assicurate con le singole Partite della Sezione A e i Massimali della Sezione B si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'Assicurazione, **di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile**, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti, con il relativo minimo e massimo, **senza corrispondente restituzione del premio.**
3. Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate e dei Massimali; la Società concede tale reintegro **richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte l'entità del premio iniziale relativa all'entità della Somma Assicurata o del Massimale da reintegrare.**
4. Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro, anche in caso di mancato reintegro.

Art. 27 – Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e successivi

1. Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione o il pagamento dell'Indennizzo o del Risarcimento non pregiudicano le ragioni della Società stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Art. 28 – Pagamento dell'Indennizzo

1. Relativamente ai Sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dell'Indennizzo è eseguito dalla Società direttamente alla Stazione Appaltante, previo assenso del Contraente entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, **sempreché siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione**, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del Sinistro. Relativamente ai Sinistri di cui alla Sezione B, il pagamento del Risarcimento è eseguito dalla Società al terzo danneggiato.
2. **La Franchigia e lo Scoperto, con il relativo minimo e massimo rimangono a carico del Contraente**, fermo restando che la Società risarcirà alla Stazione Appaltante e al terzo danneggiato, se ad esso dovuto, il Sinistro al lordo dei predetti Franchigia o Scoperto.

Art. 29 – Titolarità dei diritti

1. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
2. **È compito, in particolare, del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.**
3. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato.
4. L'Indennizzo o il Risarcimento liquidato ai termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 30 – Gestione delle controversie – Spese di resistenza (Sezione B)

1. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
2. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari ad un quarto del Massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda.**
3. **Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**
4. **La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.**

Art. 31 – Proroga dell'Assicurazione

1. La presente Assicurazione può essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, la data di ultimazione dei lavori sia posposta in accordo con la Stazione Appaltante ovvero il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data indicata all'art. 6, primo comma, lett. b).
2. In tale caso il Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. 32 – Oneri fiscali

1. **Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.**

Art. 33 – Rischio cyber

1. **Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:**
 - 1) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software ;
 - 2) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
 - 3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2);
 - 4) utilizzo di cripto valute;
 - 5) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.); causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
 - a) uso di Internet o intranet;
 - b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
 - c) computer virus o software simili (es. trojan , vermi, ecc.);
 - d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
 - e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.
2. **Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:**
 - 1) "Violazione della Privacy e dei Dati";
 - 2) "Violazione del Sistema Informatico".

Art. 34 – Forma delle comunicazioni

1. **Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.**

Art. 35 – Foro competente

1. Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale è stato concluso il contratto.
2. In caso di controversia tra la Società e la Stazione Appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del Codice di Procedura Civile.

Art. 36 – Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, si applicano le norme della legge italiana.

5. CONDIZIONI PARTICOLARI

(le condizioni particolari sono operanti se richiamate nell'Allegato CP – Condizioni particolari)

A – Danni causati da errori di progettazione o da insufficiente progettazione

In deroga a quanto previsto all'Art. 4 – Esclusioni specifiche della Sezione A", lettera f), **ferme le altre esclusioni e delimitazioni previste dalla presente Assicurazione**, la Società indennizza i danni materiali e diretti alle Opere assicurate causati da errori di progettazione o da insufficiente progettazione e che si manifestano durante il periodo di costruzione delle Opere.

Sono esclusi:

- a) i danni alla parte dell'Opera interessata dagli errori di progettazione o dall'insufficiente progettazione;
- b) il rimborso dei costi per l'eliminazione dei danni, derivanti dagli errori di progettazione o dall'insufficiente progettazione, alla parte dell'Opera già eseguita, anche se non danneggiata;
- c) il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o da insufficiente progettazione per la parte dell'Opera ancora da realizzare.

La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di Indennizzo e con gli Scoperti, i minimi e/o le Franchigie indicate nella tabella riportata alla fine della presente sezione.

B – Eventi di Forza Maggiore: inondazione, alluvione

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 4 – Esclusioni specifiche della Sezione A", lettera e), **ferme le altre esclusioni e delimitazioni previste dalla presente Assicurazione**, la Società indennizza i danni materiali e diretti alle Opere assicurate causati da inondazione e alluvione in genere.

La garanzia è estesa ai danni alle Opere assicurate causati da allagamento.

Sono, inoltre, compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio alle Opere assicurate che si verificano in conseguenza dell'inondazione, dell'alluvione o dell'allagamento.

Sono esclusi:

- a) i danni da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) i danni agli impianti automatici di estinzione;
- c) i danni da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sulle Opere assicurate;
- d) i danni a cose mobili all'aperto;
- e) i danni alle merci la cui base è posta, sul pavimento, ad altezza inferiore a 12 cm.;
- f) i danni a macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere di proprietà della Stazione Appaltante.

La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di Indennizzo e con gli Scoperti, i minimi e/o le Franchigie indicate nella tabella riportata alla fine della presente sezione.

C – Eventi di Forza Maggiore: terremoto

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 4 – Esclusioni specifiche della Sezione A", lettera e), **ferme le altre esclusioni e delimitazioni previste dalla presente Assicurazione**, la Società indennizza i danni materiali e diretti alle Opere assicurate causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Sono, inoltre, compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio alle Opere assicurate che si verificano in conseguenza del terremoto.

Sono esclusi:

- a) i danni da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) i danni da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle assicurate;
- c) i danni da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o da ammanchi di qualsiasi genere;
- d) i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Opere assicurate.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, **le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite al medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto un singolo Sinistro.**

La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di Indennizzo e con gli Scoperti, i minimi e/o le Franchigie indicate nella tabella riportata alla fine della presente sezione.

D – Eventi di Forza Maggiore: eventi atmosferici

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 4 – Esclusioni specifiche della Sezione A", lettera e), **ferme le altre esclusioni e delimitazioni previste dalla presente Assicurazione**, la Società indennizza i danni materiali e diretti alle Opere assicurate causati da eventi naturali sia che abbiano o meno la caratteristica di Forza Maggiore. **La garanzia è subordinata alla dimostrazione che siano state implementate adeguate misure di prevenzione e protezione con riferimento a intensità e durata dei fenomeni verificatisi negli ultimi 10 anni, con l'esclusione del più rilevante.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia, **gli eventi naturali, avvenuti nell'arco di tempo di 72 ore consecutive, sono considerati come unico episodio ed i relativi danni sono, pertanto, considerati come un singolo Sinistro.**

Sono esclusi:

- a) i danni da mareggiata, marea, maremoto, terremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione, allagamento, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) i danni da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'evento atmosferico sulle cose assicurate;
- c) i danni a cose mobili all'aperto;
- d) i danni a macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere di proprietà della Stazione Appaltante.

La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di Indennizzo e con gli Scoperti, i minimi e/o le Franchigie indicate nella tabella riportata alla fine della presente sezione.

E – Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 4 – Esclusioni specifiche della sezione A", lettera d), **ferme le altre esclusioni e delimitazioni previste dalla presente Assicurazione**, la Società indennizza i danni materiali e diretti alle Opere assicurate in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi.

Sono esclusi:

- a) i danni da furto e rapina;
- b) i danni causati da "atti di terrorismo", intendendosi per tale qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno stato, la popolazione o una parte di essa.

La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di Indennizzo e con gli Scoperti, i minimi e/o le Franchigie indicate nella tabella riportata alla fine della presente sezione.

F – Furto e rapina

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 4 – Esclusioni specifiche della sezione A", lettera d), **ferme le altre esclusioni e delimitazioni previste dalla presente Assicurazione**, la Società indennizza i danni conseguenti al furto, tentato furto e rapina, di materiali ed impianti presenti nel Luogo di Esecuzione delle Opere a partire dal momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto e per tutto il periodo di costruzione delle Opere. Fino al momento della messa in opera, relativamente a materiali elettrici, idrotermosanitari (ad esclusione delle tubazioni), materiali per pavimentazioni e rivestimenti, infissi e simili, **la garanzia è operante solo se tali materiali sono posti in fabbricati e/o baraccamenti situati nel Luogo di Esecuzione delle Opere e a condizione che il furto sia stato perpetrato mediante scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti di soffitti o di pavimenti, di lastre di vetro o cristalli.**

La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di Indennizzo e con gli Scoperti, i minimi e/o le Franchigie indicate nella tabella riportata alla fine della presente sezione.

G – Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità

In deroga a quanto previsto all'Art. 4 – Esclusioni specifiche della sezione A", lettera g), **ferme le altre esclusioni e delimitazioni previste dalla presente Assicurazione**, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in conseguenza di un Sinistro indennizzabile a termini della Sezione A.

La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di Indennizzo e con gli Scoperti, i minimi e/o le Franchigie indicate nella tabella riportata alla fine della presente sezione.

H – Pluralità di Assicurati – Responsabilità civile incrociata

Relativamente alla Sezione B, qualora gli Assicurati indicati nella Scheda Tecnica siano più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, **fermo restando che la somma a carico della Società non può in alcun caso eccedere gli importi dei Massimali stabiliti nella Scheda Tecnica, nonché quanto disposto all'Art. 30 – Gestione delle controversie – Spese di Resistenza (Sezione B)".**

Agli effetti di questa estensione di garanzia, in deroga all'Art. 13 – Delimitazione dell'assicurazione", lettera c), si considerano terzi, per ciascun Assicurato, gli altri Assicurati e i loro dipendenti, **ferme restando comunque le esclusioni di cui all'Art. 13 sopra citato.**

Nel caso in cui si verifichino danni a Opere assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A, Partita 1) e Partita 2), non è operante la garanzia di Responsabilità civile prevista dalla Sezione B.

I – Rimozione, franamento e cedimento del terreno

In deroga a quanto previsto all'Art. 14 – Esclusioni specifiche della Sezione B", lettera n), **ferme le altre esclusioni e delimitazioni previste dalla presente Assicurazione**, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **entro i Massimali convenuti nella Scheda Tecnica alla Sezione B**, dei danni causati a terzi a seguito di rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegno in genere, manifestatisi durante il periodo di costruzione delle Opere.

Sono esclusi:

- a) i danni da lavori di sottomurazione;
 - b) i danni da tutti gli altri lavori nel sottosuolo;
 - c) i danni conseguenti a interventi su strutture portanti;
- salvo il caso di crollo totale, parziale o di lesioni alle Opere che ne compromettano in maniera certa e attuale la stabilità.

La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di Indennizzo e con gli Scoperti, i minimi e/o le Franchigie indicate nella tabella riportata alla fine della presente sezione.

J – Cavi e condutture sotterranee

In deroga a quanto previsto all'Art. 14 – Esclusioni specifiche della Sezione B", lettera o), **ferme le altre esclusioni e delimitazioni previste dalla presente Assicurazione**, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **entro i Massimali convenuti nella Scheda Tecnica alla Sezione B**, dei danni causati a cavi o condutture sotterranee di proprietà di terzi, manifestatisi durante il periodo di costruzione delle Opere.

La garanzia è valida a condizione che, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le misure preventive volte ad evitarne il danneggiamento.

La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di Indennizzo e con gli Scoperti, i minimi e/o le Franchigie indicate nella tabella riportata alla fine della presente sezione.

K – Danni a cose dovuti a vibrazioni

In deroga a quanto previsto all'Art. 14 – Esclusioni specifiche della Sezione B", lettera l), **ferme le altre esclusioni e delimitazioni previste dalla presente Assicurazione**, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **entro i Massimali convenuti nella Scheda Tecnica alla Sezione B**, dei danni causati a cose di terzi dovuti a vibrazioni manifestatisi durante il periodo di costruzione delle Opere.

La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di Indennizzo e con gli Scoperti, i minimi e/o le Franchigie indicate nella tabella riportata alla fine della presente sezione.

L – Colpa grave

Ad integrazione di quanto previsto dalle presenti condizioni di Assicurazione, la Società è obbligata ad indennizzare, **entro le Somme Assicurate e i Massimali indicati nella Scheda Tecnica alle Sezioni A e B**, i danni causati o agevolati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.
La presente estensione non è valida per la condizione particolare "F – Furto e rapina", se operante.

M – Danni da imprese subappaltatrici

Ad integrazione di quanto previsto dalle presenti condizioni di Assicurazione, la Società è obbligata a indennizzare, **entro le Somme Assicurate e i Massimali indicati nella Scheda Tecnica alle Sezioni A e B**, i danni causati da imprese subappaltatrici e subfornitrici, **purché il contratto di subappalto o di subfornitura sia stato preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante e purché imprese subappaltatrici e subfornitrici siano autorizzate ad accedere al Luogo di Esecuzione delle Opere.**

N – Franchigia non opponibile al Committente

A conferma di quanto previsto all'Art. 28 – Pagamento dell'Indennizzo":

- 1) relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, in caso di Sinistro la Franchigia e lo Scoperto con i relativi minimi e massimi non sono opponibili al Committente. La Franchigia, lo Scoperto e i relativi minimi e massimi rimangono a carico del Contraente, fermo restando che la Società risarcirà al Committente, se ad essa dovuto, il Sinistro al lordo dei predetti Scoperto e Franchigia;
- 2) relativamente ai sinistri di cui alla Sezione B, il Contraente da mandato alla Società di pagare, ai terzi danneggiati, in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa di detti importi, su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.

O – Pagamento del Premio

A conferma di quanto previsto all'Art. 24 – Premio", comma 5, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di Premio da parte dell'impresa Contraente non comporta l'inefficacia della garanzia.

P – Definizione ampliata di Assicurato

Ad integrazione di quanto previsto dagli "Art. 2 – Assicurato" della Sezione A e "Art. 11 – Assicurato" della Sezione B, ai fini dell'Assicurazione, sono considerati Assicurati, oltre al Contraente, il Committente, gli appaltatori, i subappaltatori, i componenti dell'ufficio della direzione lavori, i progettisti e i fornitori ed in genere chiunque partecipi all'esecuzione delle Opere assicurate.

Q – Deroga comunicazione subappaltatori

In deroga a quanto previsto all'Art. 3 – Condizioni di assicurazione", lettera e) della Sezione A, **ferme le altre esclusioni e delimitazioni previste dalla presente Assicurazione**, sono indennizzati i danni anche qualora non siano stati comunicati alla Società i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici, **purché il ricorso al subappalto ed i relativi subappaltatori prescelti siano stati autorizzati dal Committente.**

R – Interruzione costruzione assicurata – Rischi di giacenza

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 8 – Interruzione o sospensione della costruzione" la Società, in caso di sospensione o interruzione dell'esecuzione delle Opere assicurate, si obbliga a indennizzare, **per il periodo massimo di un anno**, i danni alle Opere assicurate causati da incendio, esplosione, scoppio e fulmine.

Restano fermi le Franchigie, gli Scoperti con i relativi minimi e massimi stabiliti nell'Assicurazione per il periodo di costruzione.

La garanzia è prestata a condizione che sia curata la buona conservazione delle Opere assicurate e la custodia del Luogo di Esecuzione delle Opere o comunque del luogo di deposito delle stesse.

S – Estensione qualifica di terzi

Ad integrazione di quanto previsto dalle presenti condizioni di Assicurazione, con riferimento alla Sezione B, sono considerati "terzi": i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al Luogo di Esecuzione delle Opere, i componenti dell'ufficio della direzione lavori, i coordinatori per la sicurezza e i collaudatori.

T – Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 14 – Esclusioni specifiche della Sezione B", lettera m), **ferme le altre esclusioni e delimitazioni previste dalla presente Assicurazione**, la Società tiene indenne l'Assicurato **entro i Massimali convenuti nella Scheda Tecnica alla Sezione B**, dei danni da inquinamento causati a terzi a seguito di un fatto improvviso e accidentale, esclusi l'impoverimento e l'alterazione della falda acquifera.

La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di Indennizzo e con gli Scoperti, i minimi e/o le Franchigie indicate nella tabella riportata alla fine della presente sezione.

U – Danni derivanti da polvere

In deroga a quanto previsto all'Art. 14 – Esclusioni specifiche della Sezione B", lettera g), **ferme le altre esclusioni e delimitazioni previste dalla presente Assicurazione**, la Società tiene indenne l'Assicurato **entro i Massimali convenuti nella Scheda Tecnica alla Sezione B**, dei danni causati accidentalmente a terzi da polvere o fumi.

La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di Indennizzo e con gli Scoperti, i minimi e/o le Franchigie indicate nella tabella riportata alla fine della presente sezione.

V – Danni da interruzioni e sospensioni di attività

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 17 – Delimitazione dell'assicurazione", punto 1), lettera a), **ferme le altre esclusioni e delimitazioni previste dalla presente Assicurazione**, la Società tiene indenne l'Assicurato **entro i Massimali convenuti nella Scheda Tecnica alla Sezione B**, dei danni accidentalmente causati a terzi, non facenti parte del novero degli Assicurati, derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di forniture o di servizi.

La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di Indennizzo e con gli Scoperti, i minimi e/o le Franchigie indicate nella tabella riportata alla fine della presente sezione.

LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

(relativi alle condizioni particolari)

I limiti di Indennizzo indicati nella seguente tabella sono una parte delle Somme Assicurate o dei Massimali di riferimento e rappresentano il massimo esborso della Società, per ogni Sinistro e, quando previsto, per durata dell'Assicurazione.

CONDIZIONE PARTICOLARE	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO / FRANCHIGIA
A – Danni causati da errori di progettazione o da insufficiente progettazione	30% della Somma Assicurata alla Partita 1 della Sezione A, con il massimo di € 150.000,00 per Sinistro e per durata dell'Assicurazione	Franchigia o Scoperto, con relativi minimi e massimi, indicati nella Scheda Tecnica per la Partita 1 della Sezione A, per Sinistro
B – Eventi di Forza Maggiore: inondazione, alluvione	50% della Somma Assicurata alla Partita 1 della Sezione A, con il massimo di € 1.000.000,00 per Sinistro.	Scoperto 10% dell'Indennizzo, con il minimo di € 20.000,00, per Sinistro
C – Eventi di Forza Maggiore: terremoto	50% della Somma Assicurata alla Partita 1 della Sezione A, con il massimo di € 1.000.000,00 per Sinistro	Scoperto 10% dell'Indennizzo, con il minimo di € 20.000,00, per Sinistro
D – Eventi di Forza Maggiore: eventi atmosferici	50% della Somma Assicurata alla Partita 1 della Sezione A, con il massimo di € 300.000,00 per Sinistro	Scoperto 10% dell'Indennizzo, con il minimo di € 10.000,00, per Sinistro
E – Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi	70% della Somma Assicurata alla Partita 1 della Sezione A, con il massimo di € 1.000.000,00 per Sinistro e per durata dell'Assicurazione	Scoperto 10% dell'Indennizzo, con il minimo di € 10.000,00, per Sinistro
F – Furto e rapina	€ 20.000,00 per Sinistro e per durata dell'Assicurazione.	Scoperto 10% dell'Indennizzo con il minimo pari a quello indicato alla Partita 1 della Sezione A, per Sinistro
G – Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità	10% della Somma Assicurata alla Partita 1 della Sezione A, con il massimo di € 100.000,00 per Sinistro	Scoperto 10% dell'Indennizzo con il minimo pari a quello indicato alla Partita 1 della Sezione A, per Sinistro
I – Rimozione, franamento e cedimento del terreno	€ 25.000,00 per Sinistro e € 50.000,00 per durata dell'Assicurazione	Scoperto 10% del Risarcimento, con il minimo pari a quello previsto per la Sezione B, per Sinistro
J – Cavi e condutture sotterranee	€ 25.000,00 per Sinistro e € 50.000,00 per durata dell'Assicurazione	Scoperto 10% del Risarcimento, con il minimo pari a quello previsto per la Sezione B, per Sinistro
K – Danni a cose dovuti a vibrazioni	€ 25.000,00 per Sinistro e € 50.000,00 per durata dell'Assicurazione	Scoperto 10% del Risarcimento, con il minimo pari a quello previsto per la Sezione B, per Sinistro
T – Danni da inquinamento accidentale	€ 100.000,00 per Sinistro	Scoperto del 10% dell'importo del Risarcimento, con il minimo di € 10.000,00, per Sinistro
U – Danni derivanti da polvere	€ 25.000,00 per Sinistro e € 50.000,00 per durata dell'Assicurazione	Scoperto del 10% dell'importo del Risarcimento, con il minimo pari a quello previsto per la Sezione B, per Sinistro
V – Danni da interruzioni e sospensioni di attività	€ 250.000,00 per Sinistro	Scoperto del 10%, dell'importo del Risarcimento, con il minimo di € 5.000,00, per Sinistro



HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 Roma (IT)
Telefono +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 351.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva
e Numero d'iscrizione: 04349061004
del Registro Imprese di Roma,
N. REA: RM-757172

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

PAGINA LASCIATA

INTENZIONALMENTE

IN

BIANCO

HDI Assicurazioni S.p.A.
Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma
Tel. +39 06 421 031
Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it
www.hdiassicurazioni.it

Mod. P5961 – Ed. 02/2026

